

Centri di Telefonia

Descrizione

Si intende per centro di telefonia, altrimenti definito "phone center e/o internet point", l'esercizio aperto al pubblico che pone a disposizione dei clienti apparecchi telefonici o personal computer o altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici e telematici, anche abbinato ad altre attività. Tali attività, in Emilia-Romagna, sono disciplinate dal Capo II (Artt. 5, 6 e 7) della Legge Regionale n. 6 del 21 maggio 2007, entrata in vigore il 5 giugno 2007 che stabilisce che ai centri di telefonia si applichino le medesime disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 114 del 1998 per le attività commerciali in sede fissa, del settore non alimentare.

Il soggetto interessato ad attivare un centro di telefonia dovrà presentare al Comune competente per territorio la Segnalazione di inizio attività, se la superficie di vendita non è superiore a 250 mq. oppure la richiesta di autorizzazione, se la superficie di vendita è tra i 251 ed i 2500 mq.

La L.R. n. 6/2007 non si applica:

1. agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che mettono a disposizione dei clienti un solo terminale;
2. alle biblioteche e scuole;
3. alle strutture ricettive;
4. alle tabaccherie.

L'attività di centro di telefonia può essere esercitata anche in abbinamento ad altre attività nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale sui centri di telefonia, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche e edilizie vigenti.

Requisiti

Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento

Essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio

Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs 114/1998 e ss.mm.ii

I locali devono essere in possesso dei requisiti fissati dai Regolamenti edilizi, d'Igiene, Sanità Pubblica vigenti per i locali ad uso commerciale e del relativo Certificato di conformità edilizia e agibilità

Dovranno inoltre essere rispettati gli ulteriori requisiti stabiliti nel Regolamento comunale sui centri di telefonia

Le attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande se svolte in maniera complementare rispetto al centro di telefonia, possono essere esercitate nel medesimo locale o in un locale comunicante limitatamente alle zone di sosta e nel rispetto delle vie di esodo. L'attività di manipolazione di alimenti e bevande dovrà avvenire in un locale/zona separata

Ulteriori adempimenti

In aggiunta a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2007, sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali che attengono alla comunicazione stabilita dall'art. 25 del D.Lgs. 259/2003 (Codice comunicazioni elettroniche).

Termini di avvio

Inizio immediato dell'attività dalla data di deposito della SCIA
90 giorni per la domanda di autorizzazione.

Descrizione iter

La SCIA deve essere presentata in duplice copia al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA al Comune.

Nei 60 giorni successivi al deposito, il Suap accerta la sussistenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti ivi dichiarati, e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.